

Bologna, 19 aprile 2022

Spett.le
TOZZI GREEN S.P.A.
Via Brigata Ebraica 50
48123 Mezzano (RA)

**Oggetto: Costruzione ed esercizio di un Hub di ricerca, sviluppo, produzione, stoccaggio, riconversione e distribuzione dell'idrogeno, alimentato da un impianto fotovoltaico da 8.982 MWp, nonché realizzazione delle opere di connessione alla rete di e-distribuzione s.p.a., nel Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), località San Matteo della Decima.
Parere.**

1. Con atto prot. n. 309/21 del 13 ottobre 2021, Tozzi Green ha presentato alla Regione Emilia – Romagna e all'ARPAE istanza per il rilascio del Provvedimento Unico Regionale (PAUR) di cui agli artt. 15 e seguenti della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4 con contestuale attivazione della VIA, al fine della costruzione ed esercizio di un HUB di ricerca, sviluppo, produzione, stoccaggio, riconversione e distribuzione dell'idrogeno, alimentato da un impianto fotovoltaico da 8.982 MWp e relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), in località San Matteo della Decima.

L'istanza, acquisita il 13 ottobre 2021 agli atti dalla Regione Emilia-Romagna e di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana (PG/2021/158385), veniva successivamente completata in data 18 ottobre 2021 con la consegna della documentazione su supporto informatico.

Nell'istanza, Tozzi Green chiede, nell'ambito del PAUR, il rilascio di:

«• *Provvedimento di Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) ai sensi del Titolo III della L.R. 4/2018;*

• *Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.12 del D.lgs. 387/03 e ss.mm.ii., per la costruzione e l'esercizio dell'impianto in oggetto;*

- *Autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di linee ed impianti elettrici ai sensi della L.R. 22 febbraio 1993 n.10;*
 - *Variante agli strumenti urbanistici comunali ai sensi dell'art. 12, comma 3 del Dlgs. 387/2003 e dell'art.21 della LR n.4/2018;*
 - *Titolo edilizio (permesso a costruire) ai sensi della L.R. 15/2013 - DPR 380/2001;*
 - *Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'art.146 del D.lgs.42/2004».*
- All'istanza Tozzi Green univa tutta la documentazione ritenuta necessaria.

1.1. Con nota in data 26 ottobre 2021, l'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE chiedeva alle Amministrazioni ivi elencate *«di verificare l'adequatezza e la completezza della documentazione pubblicata relativa alle autorizzazioni o atti necessari per la realizzazione e l'esercizio di quanto in progetto»* e di inviare all'Agenzia, entro e non oltre il 15 novembre 2021, le eventuali richieste di integrazioni.

A seguito di tale interlocuzione, l'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE, con lettera del 24 novembre 2021, richiedeva alla Tozzi Green integrazioni documentali e altresì la presentazione di domanda di AIA in quanto la *«attività di produzione e commercializzazione di idrogeno, nell'ambito della disciplina IPPC-AIA e dei chiarimenti interpretativi dati dal Ministero dell'Ambiente con propria circolare n° 0012422/GAB del 17/06/2015, rientra come categoria 4 dell'Allegato VIII, Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii».*

Tozzi Green provvedeva alle integrazioni come da nota di accompagnamento del 22 dicembre 2021.

1.2. Con lettera del 14 gennaio 2022, l'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE dava atto che *«La documentazione, integrata a seguito della verifica di completezza documentale, è ritenuta completa»* e che pertanto, nell'ambito del procedimento di PAUR, veniva pubblicato l' *«avviso al pubblico in data 19/01/2022 sul sito web della Regione Emilia-Romagna, all'indirizzo <https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavas>, sull'albo pretorio*

informatico dell'Amministrazione comunale di San Giovanni in Persiceto (BO) e sul BURERT del 19/01/2022».

ARPAE convocava, inoltre, la Conferenza di Servizi istruttoria per il 17 febbraio 2022.

L'avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia – Romagna n. 7 del 19 gennaio 2022 dà conto, tra l'altro, che *«Il provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) per le opere in oggetto, costituisce variante agli strumenti urbanistici vigenti, del comune di San Giovanni in Persiceto. La variante urbanistica prevede l'espansione dell'ambito di possibile trasformazione urbana per usi produttivi (APR. SG_I) all'interno dell'ambito di possibile trasformazione urbana per usi residenziali (ARS. SG_W). ... Costituisce inoltre variante agli strumenti urbanistici vigenti relativamente all'impianto di connessione alla rete elettrica nazionale, per l'apposizione del vincolo espropriativo e la localizzazione dell'infrastruttura e della Dpa (Distanza di prima approssimazione), ai fini della dichiarazione di pubblica utilità».*

1.3. Con nota del 21 marzo 2022, l'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE comunicava a Tozzi Green che *“la Conferenza dei servizi istruttoria svoltasi il 17/02/2022 ... si è conclusa con la decisione di richiedere le integrazioni necessarie per il prosieguo del procedimento”* (dettagliatamente riportate nella nota).

ARPAE premette che *«Il 21/02/2022 la Regione Emilia-Romagna - Servizio giuridico del territorio, disciplina dell'edilizia, sicurezza e legalità ha trasmesso la D.G.R. n. 194 del 16/02/2022 “Indirizzi attuativi della Delibera dell'Assemblea legislativa del 6 dicembre 2010, n. 28, in merito alla realizzazione di impianti fotovoltaici nelle parti del territorio urbanizzato destinate ad ambiti specializzati per attività produttive, aree ecologicamente attrezzate e poli funzionali” quale atto di indirizzo per individuare la corretta interpretazione e applicazione della disciplina di cui alla DAL n. 28/2010, in merito alle “parti del territorio urbanizzato destinate ad ambiti specializzati per attività produttive” nelle quali è promossa e favorita la produzione di energie attraverso la realizzazione di impianti fotovoltaici (punto C) 2) della DAL n. 28/2010). Sulla base di tale ulteriore indirizzo regionale, rilevando che*

l'impianto proposto si colloca fuori dal perimetro urbanizzato e preso atto che le attuali caratteristiche urbanistiche dell'area in esame non consentono di ricondurre la medesima nella disciplina di ambiti specializzati per attività produttive, può essere ammessa l'installazione di impianti FV unicamente entro i limiti indicati alla lettera B della DAL n. 28/2010 (fermi restando i casi di inidoneità di cui alla lettera A) della DAL n. 28/2010). A tal fine si rileva fin d'ora che alcuni mappali dell'area di impianto ricadono entro il vincolo dei dossi di pianura e quindi tali aree sottostanno alla condizione del punto B) 2) che comportano limitazioni sulla potenza di impianto, vincolo di azienda agricola e possibilità di realizzare l'impianto fotovoltaico solo in un'area pari al 10% di quella in disponibilità».

2. Tutto ciò premesso, viene chiesto se al progetto presentato dalla Tozzi Green di realizzazione dell'impianto fotovoltaico, dell'impianto di produzione e distribuzione dell'idrogeno e delle infrastrutture connesse, si debbano applicare le limitanti previsioni di cui alla lett. B) dell'Allegato I della delibera dell'Assemblea legislativa n. 28 del 6 dicembre 2010, in quanto, a seguito della delibera della Giunta regionale n. 194 del 16 febbraio 2022, le aree individuate nel ridetto progetto avrebbero perduto, in via definitiva, ogni potenzialità edificatoria.

Le questioni sottese al quesito sottoposto vengono esaminate nei paragrafi che seguono.

3. La vicenda in esame si colloca in una fase di transizione dalla disciplina urbanistica dettata dalla legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 («*Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio*») a quella introdotta dalla legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 («*Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio*»).

Per quanto interessa in questa sede, la legge regionale n. 20/2000 contemplava il Piano Strutturale Comunale (PSC), quale strumento di pianificazione urbanistica generale, che delinea le scelte strategiche e di tutela (art. 28); il Piano Operativo Comunale (POC), quale strumento urbanistico che individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e trasformazione del territorio (art. 30); i Piani Urbanistici Attuativi (PUA), quali strumenti urbanistici di dettaglio per

dare attuazione agli interventi di nuova urbanizzazione e di riqualificazione disposti dal POC (art. 31).

La legge regionale n. 24/2017, in una prospettiva di semplificazione, contempla (art. 30) il Piano urbanistico generale (PUG), che stabilisce la disciplina di competenza comunale sull'uso e la trasformazione del territorio, con particolare riguardo ai processi di riuso e di rigenerazione urbana; gli accordi operativi e i piani attuativi di iniziativa pubblica, con i quali, in conformità al PUG, l'Amministrazione comunale attribuisce i diritti edificatori, stabilisce la disciplina di dettaglio delle trasformazioni e definisce il contributo delle stesse alla realizzazione degli obiettivi stabiliti dalla strategia per la qualità urbana ed ecologico-ambientale. Gli accordi operativi e i piani attuativi di iniziativa pubblica sostituiscono ogni piano urbanistico operativo e attuativo di iniziativa pubblica e privata, comunque denominato, previsto dalla legislazione previgente.

La legge regionale n. 24/2017 (art. 3, comma 1) impone l'avvio del procedimento di adeguamento della pianificazione comunale alla nuova disciplina entro il termine perentorio di quattro anni (il termine, prima triennale, è stato esteso dall'art. 8 della legge regionale 31 luglio 2020, n. 3) dalla data di entrata in vigore della legge stessa (1° gennaio 2018) e la conclusione entro i successivi due anni.

Nel frattempo, secondo quanto stabilito dall'art. 4 della legge regionale n. 24/2017, entro certi limiti, è possibile dare attuazione alla pianificazione previgente e portare a conclusione i procedimenti speciali di approvazione di progetti che comportano l'effetto di variante agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.

4. In particolare, l'art. 4, commi 4 e 5 della legge regionale n. 24/2017, anche nel testo modificato con legge regionale 28 dicembre 2021, n. 19, prevede:

«4. Fermo restando il rilascio dei titoli abilitativi edilizi per le previsioni dei piani vigenti soggette ad intervento diretto, entro il termine di cui al comma 1 [ovvero il 31 dicembre 2021, termine perentorio per l'avvio del procedimento di approvazione del PUG] possono altresì essere adottati i seguenti atti:

a) le varianti specifiche alla pianificazione urbanistica vigente, tra cui le varianti di adeguamento a previsioni cogenti contenute in leggi o piani generali o settoriali;

b) i piani attuativi dei piani regolatori comunali vigenti, anche in variante, di cui all' articolo 3 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 46 (Disposizioni integrative in materia di controllo delle trasformazioni edilizie ed urbanistiche);

c) i Piani urbanistici attuativi (PUA), di iniziativa pubblica o privata, di cui all' articolo 31 della legge regionale n. 20 del 2000;

d) i Programmi di riqualificazione urbana (PRU), di cui alla legge regionale 3 luglio 1998, n. 19 (Norme in materia di riqualificazione urbana);

e) gli atti negoziali e i procedimenti speciali di approvazione di progetti che comportano l'effetto di variante agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.

5. L'approvazione degli atti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, e la stipula della relativa convenzione urbanistica in caso di piani attuativi, devono avvenire entro il termine perentorio di sei anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per gli strumenti urbanistici attuativi il cui iter amministrativo sia stato avviato prima della data di entrata in vigore della presente legge, l'approvazione e la stipula della relativa convenzione urbanistica devono avvenire entro il termine perentorio di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Trascorsi i termini indicati nel primo e nel secondo periodo del presente comma, gli strumenti urbanistici ivi richiamati perdono la loro efficacia. La convenzione urbanistica deve prevedere termini perentori, a pena di decadenza, per la presentazione dei titoli abilitativi richiesti per l'esecuzione dell'intero strumento, allo scopo di assicurare l'immediato avvio e l'attuazione degli interventi».

4.1. L'art. 4 della legge regionale equipara integralmente le fattispecie elencate al comma 4, lettere da a) ad e).

Pertanto, nei Comuni che hanno avviato il procedimento di approvazione del PUG entro il 31 dicembre 2021, in base alla legge regionale n. 24/2017, a partire dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2023, è possibile portare a compimento i procedimenti avviati in precedenza: può trattarsi di varianti specifiche alla pianificazione precedente, di piani attuativi, di atti negoziali e di «procedimenti speciali di approvazione di progetti che comportano l'effetto di variante agli strumenti di

pianificazione territoriale e urbanistica», fermo l'obbligo di stipula della convenzione urbanistica entro il 31 dicembre 2023 ⁽¹⁾.

Peraltro, l'Atto di coordinamento tecnico approvato con delibera della Giunta regionale n. 1956 del 22 novembre 2021, precisa che quando i piani sono di iniziativa privata, *«non essendone prevista l'adozione, fa fede la data di presentazione»* (così alla pagina 8): l'affermazione è specificamente riferita ai piani particolareggiati e ai PUA di iniziativa privata, anche in variante, ma, stante l'equiparazione tra le fattispecie stabilita dall'art. 4, comma 4 e 5 della legge regionale n. 24/2017, essa deve valere anche per i *“procedimenti speciali”* di cui al ridetto comma 4, lett. e).

Come risulta anche dal sopra ricordato Atto di coordinamento tecnico (pagine 11 e 12), tra i procedimenti speciali appena ricordati rientra anche il PAUR – comprensivo della VIA – di cui agli artt. 15 e seguenti della legge regionale n. 4/2018 che, ai sensi del relativo art. 21, commi 1 e 3, *«costituisce variante agli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica e di settore»*, con la precisazione (comma 3) che *«Il provvedimento autorizzatorio unico relativo ai progetti di cui agli articoli 208 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) costituisce variante agli strumenti di pianificazione urbanistica sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi indetta ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 241 del 1990»*.

Infine, l'art. 4, comma 6 della legge n. 24/2017 stabilisce che *«I PUG adottati e approvati ai sensi dell'articolo 3 fanno salva la definizione e l'attuazione degli accordi operativi, dei permessi di costruire convenzionati, degli strumenti attuativi e degli atti negoziali disciplinati dai commi 1, 2, 3, 4 e 5 del presente articolo»*. Questo significa che il PUG deve fare salva la conclusione dei procedimenti avviati entro il 31 dicembre 2021 tra cui anche *i «procedimenti speciali di approvazione di progetti che comportano l'effetto di variante agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica»* che, lo si ribadisce, il legislatore regionale espressamente equipara agli

⁽¹⁾ In proposito, nella richiesta di integrazioni del 24 novembre 2021, ARPAE domandava a Tozzi Green il *“Testo della convenzione urbanistica per l'attuazione dell'area di intervento, in cui siano definiti gli obblighi, i tempi (cronoprogramma) e le garanzie che il soggetto attuatore deve presentare al Comune”*.

altri procedimenti di variante contemplati dall'art. 4, comma 4 della nuova legge urbanistica.

5. Venendo al caso di specie, risulta che il Comune di San Giovanni in Persiceto ha avviato il procedimento di approvazione del PUG: in particolare, la Giunta comunale con atto n. 189 del 29 novembre 2019 ha costituito l'Ufficio di Piano ai sensi degli artt. 55 e 56 della legge regionale n. 24/2017 e con atto n. 53 del 16 aprile 2021 ha attivato la Consultazione Preliminare prevista dall'art. 44 della medesima legge regionale.

Tozzi Green ha presentato domanda di PAUR, comprensiva di VIA, protocollata dall'Amministrazione ricevente il 13 ottobre 2021 e completata con l'invio informatico della documentazione in data 18 ottobre 2021. A seguito della verifica di completezza da parte delle Amministrazioni, Tozzi Green ha depositato la documentazione integrativa il 22 dicembre 2021.

Pertanto, l'iniziativa della Tozzi Green ricade nella situazione descritta dall'art. 4, commi 4, 5 e 6 della legge regionale n. 24/2017: la Società ha presentato istanza di PAUR, comprensiva di VIA e variante urbanistica, prima del 31 dicembre 2021, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 4, lett. e) della legge regionale n. 24/2017; il procedimento speciale avviato può essere concluso, con l'approvazione e la stipulazione della convenzione, entro il 31 dicembre 2023, come previsto dal comma 5 del medesimo art. 4.

6. In considerazione di quanto sopra, gli *«Indirizzi attuativi della delibera dell'assemblea legislativa 6 dicembre 2010, n. 28, in merito alla realizzazione di impianti fotovoltaici nelle parti del territorio urbanizzato destinate ad ambiti specializzati per attività produttive, aree ecologicamente attrezzate e poli funzionali»*, approvati con delibera della Giunta regionale n. 194 del 16 febbraio 2022, non risultano ostativi alla realizzazione del progetto della Tozzi Green.

Infatti, i predetti Indirizzi affermano che gli ambiti di espansione *«hanno perduto in via definitiva ogni potenzialità edificatoria, ivi compresa ogni altra possibilità di utilizzo legata alla destinazione di piano tra cui quella fotovoltaica nello speciale*

regime di cui al punto C)2. della DAL n. 28/2010» solo «nei Comuni che non abbiano attivato tempestivamente il procedimento di approvazione del PUG».

Al contrario, laddove i Comuni abbiano avviato (come accaduto a San Giovanni in Persiceto) il procedimento di approvazione del PUG, gli Indirizzi regionali stabiliscono che gli ambiti di espansione *«potranno essere considerati idonei alla localizzazione degli impianti Fv solo dopo la conclusione (entro i termini perentori stabiliti dalla legge regionale) dell'iter approvativo e convenzionamento dei piani attuativi avviati formalmente prima del 1° gennaio 2022 (cioè prima della scadenza della prima fase del periodo transitorio stabilito dalla L.R. n. 24/2017). Infatti, (solo) dopo la conclusione di detto procedimento, anche detti ambiti dovranno essere classificazione [rectius: classificati] facenti parte del territorio urbanizzato».*

Sulla base di ciò e in considerazione dell'art. 4, comma 4 della legge regionale n. 24/2017 (che equipara i piani attuativi e i procedimenti speciali di cui alla lett. e), un procedimento speciale che comporta variante urbanistica - come il PAUR avviato da Tozzi Green - consentirà la realizzazione dell'impianto fotovoltaico nell'area di progetto, perché, proprio in base agli Indirizzi regionali, all'esito del procedimento speciale le aree in discorso verranno classificate come parte del territorio urbanizzato.

Occorre anche precisare che l'area oggetto del PAUR richiesto da Tozzi Green non sarebbe interessata dal limite del consumo del suolo di cui all'art. 6, comma 1 (*«3 per cento della superficie del territorio urbanizzato»*) della legge regionale n. 24/2017. Infatti, il comma 7 del citato art. 6 precisa che *«Non sono computate altresì nella quota massima di cui al comma 1 le aree utilizzate per l'attuazione delle previsioni dei piani urbanistici vigenti, ai sensi dell'articolo 4»*. Come sopra illustrato, l'art. 4 della legge regionale n. 24/2017 (rubricato: *«Attuazione degli strumenti urbanistici vigenti»*) si riferisce anche ai *«procedimenti speciali di approvazione di progetti che comportano l'effetto di variante agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica»* (comma 4, lett. e). Pertanto, se tali procedimenti speciali (come quello oggetto del presente parere) sono stati avviati entro 31 dicembre 2021 e saranno conclusi entro il 31 dicembre 2023, il suolo da essi utilizzato non è considerato ai fini del limite di consumo di cui all'art. 6, comma 1 della legge regionale n. 24/2017.

7. Si osserva, infine, che la gran parte dell'area oggetto dell'intervento – ivi compresa quella che il PSC qualifica come «*Ambiti di possibile trasformazione urbana per usi residenziali*» - verrà destinata al parco fotovoltaico e alle opere connesse: pertanto, il PAUR costituirà variante agli strumenti di pianificazione urbanistica come previsto dall'art. 21, comma 3 della legge regionale n. 4/2018 ⁽²⁾ e questo vale anche per «*Ambiti agricoli ad alta produttività agricola (AVA)*» ove si collocherà la sola cabina di sezionamento e la relativa piazzola.

Pertanto, il progetto va considerato nel suo insieme di pubblica utilità, atteso che in base all'art 38, lett. d) del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 199 («*Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili*») «gli elettrolizzatori e le infrastrutture connesse da realizzare in connessione a impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sono autorizzati nell'ambito dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387».

Il progetto della Tozzi Green prevede, appunto, «*la realizzazione di un impianto di produzione idrogeno per elettrolisi*» che «*sarà composto da 3 elementi principali: //* 1. *Elettrolizzatore //* 2. *Sistema di compressione //* 3. *Serbatoi di stoccaggio*» (così

⁽²⁾ L'art. 21, comma 3 della legge regionale n. 4/2018 prevede: «*Il provvedimento autorizzatorio unico relativo ai progetti di cui agli articoli 208 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) costituisce variante agli strumenti di pianificazione urbanistica sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi indetta ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 241 del 1990*».

A sua volta l'art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 stabilisce: «*La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, ivi inclusi gli interventi, anche consistenti in demolizione di manufatti o in interventi di ripristino ambientale, occorrenti per la riqualificazione delle aree di insediamento degli impianti, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, ovvero, per impianti con potenza termica installata pari o superiore ai 300 MW, dal Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico*».

alle pagine 98 e 99 del documento di Valsat) e, nel contempo, delle infrastrutture connesse.

Lo scopo dell'art. 38 del d.lgs. n. 199/2021 risulta chiaro se si considera che:

- l'idrogeno c.d. rinnovabile (e cioè, come nel progetto della Tozzi Green, prodotto attraverso l'elettrolisi dell'acqua in un elettrolizzatore alimentato ad energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili) è una *«priorità dell'UE»* tanto che già *«dal 2020 al 2024, l'obiettivo strategico è installare nell'UE almeno 6 GW di elettrolizzatori per l'idrogeno rinnovabile e produrre fino a 1 milione di tonnellate di idrogeno rinnovabile»*, anche considerato che *«la diffusione degli autobus e, più avanti, degli autocarri a celle a idrogeno richiederà apposite stazioni di rifornimento: saranno quindi necessari elettrolizzatori anche per approvvigionare a livello locale un numero sempre maggiore di queste stazioni»* (così la Commissione UE nella Comunicazione COM(2020) 301 final dell'8 luglio 2020);

- il *«Quadro strategico nazionale per lo sviluppo del mercato dei combustibili alternativi nel settore dei trasporti e la realizzazione delle relative infrastrutture»* di cui al d.lgs. 16 dicembre 2016, n. 257, intende promuovere, tra l'altro, la *«fornitura di idrogeno per il trasporto stradale»* [così l'art. 3, comma 2, lett. b)] e dedica alla *«Fornitura di idrogeno per il trasporto stradale»* l'intera Sezione b) dell'Allegato III ove, tra l'altro, prefigura uno scenario di *«rapida transizione verso una produzione di idrogeno "green" da elettrolisi»* (par. 4.2);

- il PNIEC (*«Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima»*) individua l'idrogeno, in particolare prodotto da elettricità rinnovabile, tra i *«carburanti rinnovabili non biologici»* che dovranno concorrere, in misura consistente, al *target* stabilito a livello europeo della percentuale dei carburanti rinnovabili nel settore del trasporto;

- il PNRR individua la *«Mission 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica»* di cui fanno parte la componente C2 *«Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile»* finalizzata alla *«Promozione della produzione, distribuzione e degli usi finali dell'idrogeno, in linea con le strategie comunitarie e nazionali»* e l'Investimento 5.2, in base al quale *«Per sviluppare il mercato dell'idrogeno si prevede l'installazione in Italia di circa 5 GW di capacità di elettrolisi entro il 2030»*. La menzionata componente C.2 stabilisce, inoltre, di promuovere la produzione e l'utilizzo di idrogeno, tra l'altro, *«supportando la ricerca e sviluppo»* e il connesso *«Investimento*

3.5: Ricerca e sviluppo sull'idrogeno» individua come strategici i filoni di ricerca riguardanti «i) produzione di idrogeno verde; ii) sviluppo di tecnologie per stoccaggio e trasporto idrogeno e per trasformazione in altri derivati e combustibili verdi; iii) sviluppo di celle a combustibile; iv) miglioramento della resilienza delle attuali infrastrutture in caso di maggiore diffusione dell'idrogeno».

In coerenza con quanto sopra, in base all'art. 7-bis, comma 2-bis del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 [introdotto dall'art. 18, comma 1, lett. a) del d.l. 31 maggio 2021, n. 77 conv. in legge 29 luglio 2021, n. 108], *«Le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari alla realizzazione dei progetti strategici per la transizione energetica del Paese inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999, come individuati nell'Allegato I-bis, e le opere ad essi connesse costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti»* e nel menzionato Allegato I-bis sono annoverati, tra gli altri, i progetti riguardanti *«1.2. Nuovi impianti per la produzione di energia e vettori energetici da fonti rinnovabili ... relativamente a: 1.2.1 Generazione di energia elettrica: impianti ... fotovoltaici (in terraferma e in mare)»; i progetti riguardanti «1.2.3. Produzione di carburanti sostenibili» tra cui «carburanti rinnovabili non biologici (idrogeno, e-fuels)»; i progetti riguardanti «1.3.1 Impianti di produzione di idrogeno; 1.3.2 Impianti di Power-to-X; 1.3.3 Infrastrutture di trasporto di idrogeno; 1.3.4 Infrastrutture di stoccaggio di idrogeno»; i progetti riguardanti «1.4.1 Costruzione di impianti di rifornimento di combustibili alternativi (per il trasporto stradale, aereo e navale) ... b. Rifornimento Idrogeno ...».*

8. In considerazione di tutto quanto sopra illustrato, in relazione al quesito sottoposto è quindi possibile concludere che la delibera della Giunta regionale n. 194 del 16 febbraio 2022 non comporta che le aree individuate nel progetto presentato dalla Tozzi Green hanno perduto, in via definitiva, ogni potenzialità edificatoria e, pertanto, non comporta che il progetto della Tozzi Green debba venire adeguato alle limitanti previsioni della parte B dell'Allegato I della delibera dell'Assemblea legislativa n. 28 del 6 dicembre 2010.

Nei termini di cui sopra è il parere sulle complesse e innovative questioni sottoposte. Rimango a disposizione per quanto necessario.

Avv. Stefano Colombari